

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1275

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Trasferimento o nomina nel Corpo delle Armi navali
di ufficiali del Corpo dello Stato maggiore

Seduta del 12 maggio 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — Molti ufficiali superiori delle Armi Navali, dopo la cessazione dello stato di guerra, hanno abbandonato volontariamente il servizio permanente effettivo, provocando conseguentemente, con il formarsi delle vacanze nei posti di organico da essi occupati, il rapido avanzamento degli altri ufficiali dello stesso Corpo rimasti in servizio.

Tale situazione, oltre a determinare una forte instabilità nei ruoli degli ufficiali in parola, impedisce, altresì, per il susseguirsi delle promozioni a breve distanza di tempo, l'acquisto, da parte degli ufficiali rimasti in servizio, della necessaria maturità e competenza professionale nei vari gradi, con notevole pregiudizio del servizio.

Allo scopo di attenuare i suindicati inconvenienti, è stato predisposto il presente disegno di legge inteso a compensare le deficienze esistenti nel Corpo delle Armi navali con l'immissione, complessivamente nei gradi di maggiore e di capitano, di 10 ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, dei gradi di capitano di corvetta e di tenente di vascello, in possesso della laurea in ingegneria o in chimica o in fisica, appartenenti al servizio permanente effettivo (articolo 1, primo comma) o collocati in ausi-

liaria o dispensati dal servizio permanente effettivo, a domanda, in applicazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490, o che si trovino, da una data non anteriore al 1° gennaio 1947, in posizione di ausiliaria, fuori organico o congedo provvisorio in seguito a rinuncia all'avanzamento (articolo 1, secondo comma).

Per quanto riguarda questi ultimi ufficiali, la fissazione ad una data non anteriore al 1° gennaio 1947 del provvedimento di collocamento in posizione di « fuori organico », « ausiliaria » o « congedo provvisorio » per rinuncia all'avanzamento è stata suggerita dalla opportunità di consentire la partecipazione al concorso di quegli ufficiali che siano cessati dal servizio permanente effettivo per rinuncia all'avanzamento da una data di non molto anteriore a quella del 27 febbraio 1947, sotto la quale ha avuto applicazione la legge sullo sfollamento, e di evitare, al tempo stesso, l'ammissione al concorso di coloro che siano stati per troppo tempo lontani dal servizio.

Il trasferimento nel Corpo delle Armi navali avverrà per gli ufficiali del servizio permanente effettivo con lo stesso grado ed anzianità assoluta posseduti nel ruolo di provenienza, mentre gli ufficiali di cui al secondo

comma dell'articolo 1 saranno nominati con il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente e con anzianità assoluta pari a quella posseduta al momento di detta cessazione (articolo 3).

Al fine, poi, di evitare un eventuale, sia pure poco probabile, aumento dei ruoli organici vigenti, l'articolo 2 stabilisce che i trasferimenti e le nomine di cui trattasi potranno aver luogo entro i limiti delle vacanze esi-

stenti e, comunque, per non oltre 7 posti di maggiore e 3 di capitano.

Gli articoli da 4 ad 8, che fissano le norme e le modalità per il concorso e l'ammissione di che trattasi, non richiedono una particolare illustrazione.

Il provvedimento, che non comporta alcun maggior onere al bilancio, ha riportato il parere favorevole del Consiglio superiore di marina.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I capitani di corvetta e i tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, in possesso di laurea in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica, in chimica, chimica industriale o in fisica, possono essere trasferiti a domanda nel ruolo del servizio permanente effettivo del Corpo delle Armi navali.

Possono altresì essere nominati a domanda ufficiali del Corpo delle Armi navali nel ruolo del servizio permanente effettivo i capitani di corvetta e i tenenti di vascello collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio permanente effettivo a domanda in applicazione dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490, o che si trovino, da data non anteriore al 1° gennaio 1947, in posizione di fuori organico, ausiliaria o congedo provvisorio per rinuncia all'avanzamento, e che siano in possesso di una delle lauree indicate nel precedente comma. Gli ufficiali anzidetti devono aver rivestito il grado di capitano di corvetta o di tenente di vascello all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo.

Le domande degli interessati dovranno pervenire al Ministero della difesa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

I trasferimenti e le nomine di cui all'articolo precedente potranno aver luogo entro i limiti delle vacanze esistenti alla data del trasferimento o della nomina nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle Armi navali, rispettivamente nei gradi di maggiore e di capitano, e comunque per non oltre sette posti di maggiore e tre posti di capitano del ruolo stesso.

ART. 3.

Il trasferimento degli ufficiali di cui al primo comma del precedente articolo 1 ha luogo con lo stesso grado e anzianità posseduti nel ruolo di provenienza.

La nomina degli ufficiali di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 ha luogo con il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo e con anzianità assoluta pari a quella posseduta al momento di detta cessazione:

L'anzianità relativa è fissata in base alle norme di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 11 marzo 1926, n. 397.

ART. 4.

Gli ufficiali saranno presi in esame da una Commissione giudicatrice che provvederà a compilare apposita graduatoria per i rispettivi gradi dopo aver valutato i seguenti titoli:

- a) benemerienze di guerra: ricompense al valor militare, promozioni ed avanzamenti per merito di guerra, campagne di guerra;
- b) qualità militari e professionali;
- c) titolo di studio.

Per detti titoli potrà essere assegnato complessivamente a ciascun candidato un massimo di 100 punti, ripartiti come segue:

- 25 punti per titoli di cui alla lettera a);
- 40 punti per titoli di cui alla lettera b);
- 35 punti per titoli di cui alla lettera c);

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno una votazione non inferiore a 60/100.

ART. 5.

La Commissione di cui al precedente articolo è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali, *presidente*;

un colonnello delle Armi navali o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale delle Armi navali, *membro*;

un capitano di fregata e un tenente colonnello delle Armi navali, *membri*;

un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Marina militare, di grado non inferiore all'VIII, *segretario senza voto*.

ART. 6.

Il trasferimento e la nomina sono subordinati al parere favorevole della Commissione.

ordinaria di avanzamento, che dovrà essere emesso al termine di un periodo di esperimento di sei mesi, cui sarà sottoposto, sulla base, dell'ordine di iscrizione in graduatoria, un numero di ufficiali pari a quello che dovrà essere trasferito o nominato nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle Armi navali col grado di maggiore o di capitano.

Il parere della Commissione ordinaria di avanzamento dovrà essere espresso sulla base di un rapporto informativo riguardante il predetto periodo di esperimento.

ART. 7.

È in facoltà del Ministro per la difesa di sottoporre, con l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, all'esperimento e al successivo giudizio della Commissione ordinaria di avanzamento, ufficiali compresi nelle graduatorie indicate al secondo comma del precedente articolo 4 e nell'ordine di iscrizione delle medesime, in sostituzione di quelli giudicati non idonei dalla Commissione suddetta ai fini del trasferimento o della nomina.

ART. 8.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 4 continuano a permanere nei rispettivi ruoli fino alla data in cui, a seguito dell'eventuale giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, potranno essere trasferiti o nominati nel ruolo del servizio permanente effettivo del Corpo delle Armi navali.